

## **Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità dei componenti delle Forme pensionistiche complementari - Decreto del Ministero del lavoro 11 giugno 2020.**

*Nota a cura di Antonio D'Atri e Valeria Picchio – Dipartimento Previdenza CISL Confederazione*

Sulla G.U. del 4 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n.108 che adotta il **“Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.147”**.

Il DM 108/2020 abroga il previgente D.M. 15 maggio 2007, n. 79 ed è entrato in vigore il 19 settembre 2020.

Per i soggetti in carica alla data di entrata in vigore, la mancanza dei requisiti previsti dal DM n. 108/2020 e non già previsti dal DM n. 79/2007 non rileva per la parte residuale del mandato.

Il nuovo assetto regolamentare si presenta più articolato rispetto al precedente sia perché l’ambito di applicazione viene esteso alle “funzioni fondamentali” introdotte a seguito della Direttiva IORP II, sia perché alcuni requisiti già richiesti dal precedente decreto vengono affinati dal punto di vista qualitativo; sono, altresì, formalizzate e meglio precisate alcune procedure di verifica e fissati termini temporali precisi per gli adempimenti a cui è tenuto il consiglio di amministrazione.

Con questa nota si riepilogano i contenuti del decreto mettendo in evidenza le differenze rispetto alla precedente regolamentazione.

### **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

I requisiti di professionalità e onorabilità sono richiesti:

- Al rappresentante legale
- Ai consiglieri di amministrazione
- Ai componenti dell’organo di controllo (sindaci)
- Al direttore generale (*novità, in precedenza si faceva riferimento al responsabile*).

### **Requisiti di professionalità (art. 2)**

Essi dovranno aver maturato **un’esperienza complessiva di almeno un triennio** attraverso l’esercizio, alternativo, di:

**a)** attività di amministrazione, controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;

**b)** attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

**c) attività professionali** in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio (*il D.M. n. 79/2007 utilizzava il termine “bancario”*), finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività propria del fondo pensione, tale attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati (*novità, in precedenza la definizione era più generica*);

**d) docente universitario di prima o seconda fascia** in materie e giuridiche o economiche o altre funzionali all’attività nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (*novità, in precedenza la definizione era più generica*);

**e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive**, comunque denominate, **presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni** aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari promosse nel settore pubblico (art. 3 comma 2 d.lgs. n. 252/2005) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, queste comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie (*novità, in precedenza non erano espressamente richieste le funzioni di "vertice"*);

**f) funzioni di amministrazione, indirizzo di controllo o di carattere direttivo** presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

**g) attività di amministrazione, controllo o carattere direttivo** presso imprese diverse da quelle indicate alla lettera b) o funzioni di amministratore, carattere direttivo, partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, o organismi e comitati che svolgono funzioni simili nella PA, a condizione che essi abbiano frequentato i corsi di formazione previsti in un periodo non antecedente a 3 anni dalla nomina e conseguito l'apposito attestato.

Come già stabilito dal precedente decreto, almeno la metà dei componenti del Cda e almeno la metà di quelli a cui siano conferite le deleghe devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

Questi requisiti devono essere posseduti anche da ciascuna delle componenti dei datori di lavoro e dei lavoratori nel caso in cui si debba rispettare la partecipazione paritetica (v. fondi pensione negoziali).

Analogamente **anche il rappresentante legale, il direttore generale dei fondi pensione e il responsabile dei fondi pensione aperti**, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle citate lettere da a) ad f).

Per quanto riguarda **l'organo di controllo (collegio sindacale)** almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali del MEF e aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti per almeno 3 anni. Gli altri componenti dell'organo devono essere iscritti in tale registro oppure possedere almeno uno dei requisiti indicati alle lettere da a) ad f).

### **Corsi professionalizzanti (art. 3)**

Per i corsi professionalizzanti che integrano il requisito di cui alla lettera g) (vedi sopra) già contemplati nel DM 79/2007, è stato previsto il raddoppio della durata e delle ore:

- la **durata** dei corsi passa da 6 mesi ad 1 anno;
- e le **ore di insegnamento** da 150 a 300.

Come già in precedenza, i corsi devono essere organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni che operano nella previdenza complementare, e trattare tutti gli aspetti giuridici, economici, finanziari, organizzativi della previdenza complementare ed essere affidati a docenti universitari in materie attinenti tali temi ed esperti del settore della previdenza complementare fornendo conoscenze teoriche e pratico-operative.

È prevista una prova finale con rilascio della attestazione.

### **Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 6)**

Per ricoprire le cariche di rappresentante legale, componente del Cda e del collegio dei sindaci, di direttore generale (oltre le specifiche figure previste per i pip e i fondi aperti) e per le funzioni fondamentali, è necessario, come è noto, possedere oltre ai requisiti di professionalità anche requisiti di onorabilità e non ricadere in cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Il DM 108/2020 ha confermato le precedenti ipotesi con alcuni aggiornamenti normativi.

Le cause di onorabilità sono carenti in caso di:

a) assoggettamento a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 art. 6 salvi gli effetti della riabilitazione;

b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, e dal d.lgs. 231/2001, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;

2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto n. 267/1942 e nel d.lgs. n. 14/2019

3) reclusione per non meno di 1 anno per delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) reclusione non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo.

c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene al punto b) salvo il caso dell'estinzione del reato.

Costituiscono invece cause di ineleggibilità:

a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3 d.lgs. n. 385/1993 e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 58/1998, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del medesimo decreto legislativo.

Inoltre è fatto salvo quanto previsto in tema di incompatibilità dall'art. 5 comma 2 d.lgs. 252/2005 per i fondi aperti e per i pip e quanto stabilito dall'art. 9 Decreto MEF n. 166/2014 *“Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario”*.

**FUNZIONI FONDAMENTALI (art. 4)**

Requisiti di professionalità sono ovviamente richiesti anche ai titolari delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005 siano essi dipendenti della forma di previdenza complementare o persone esterne o soggetti di entità esterne impiegate per svolgere tali funzioni (*si tratta di novità introdotta a seguito degli obblighi imposti dalla Direttiva IORP II*).

Tali requisiti devono rispondere a criteri diretti a comprovare l'idoneità ad assumere l'incarico, sono prese in considerazione:

la conoscenza acquisita attraverso studi e formazione e l'esperienza conseguita nell'ambito dell'attività lavorativa per la durata complessiva di almeno 3 anni.

Il Cda, per verificare la sussistenza della professionalità, deve prendere in considerazione uno o più dei seguenti requisiti:

- regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;
- gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- sistemi e attività di controllo interno;
- attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;

valutando se la conoscenza e l'esperienza sono idonee:

- rispetto ai compiti inerenti il ruolo ricoperto e le caratteristiche del fondo pensione,
- rispetto alla organizzazione interna,
- rispetto alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività.

Per quanto riguarda la funzione attuariale viene precisato che essa deve essere esercitata da un attuario iscritto all'albo professionale degli attuari oppure da un soggetto che abbia esercitato la funzione attuale per almeno 3 anni in un'impresa di assicurazione o riassicurazione nei rami vita.

### **SITUAZIONI IMPEDITIVE (art. 5)**

L'elenco delle situazioni che impediscono di ricoprire l'incarico di rappresentante, componente del Cda o del collegio dei sindaci, di Direttore generale e titolare di una funzione fondamentale (e le specifiche figure previste dai fondi pensione aperti e dai pip), viene arricchito rispetto al DM n. 79/20007 poiché è inserita la sospensione/radiazione/cancellazione dagli albi per ragioni disciplinari e l'ipotesi di revoca per giusta causa.

Pertanto, l'elenco aggiornato delle situazioni impeditive realizzatesi nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti è il seguente:

- a) attività di amministrazione, direzione controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
- c) aver svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 231/ 2001;
- d) essere stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252/2005 (dichiarazione di decadenza dall'incarico da parte della COVIP);
- e) sospensione o radiazione da albi o ruoli ovvero cancellazione a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali (*novità*);
- f) revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese (*novità*).

L'impedimento indicato alle lettere a) e b) non opera se il Cda valuta, in base ad elementi adeguati e al criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.

Rilevano l'assenza di:

- provvedimenti sanzionatori per la normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare, assicurativa;
- provvedimenti presi in base all'art. 2409 cod. civ. l'assenza di condanne (anche con sentenza provvisoriamente esecutiva) di risarcimento del danno per azione di responsabilità civile;
- delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente (*quest'ultimo caso non era contemplato nel DM 79/2007*).

Se ricorrono le situazioni sopra elencate gli interessati devono darne comunicazione al Cda eventualmente evidenziando la propria estraneità ai fatti.

Per i Fondi pensione, è il Cda l'organo competente a valutare le situazioni impeditive. Deve assumere le valutazioni entro 30 giorni dalla presentazione degli elementi indicati e durante questo periodo il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni.

Il DM 108/2020 aggiunge che la valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono fatti nuovi e provvedimenti rilevanti a tal fine e che l'interessato è tenuto dare tempestiva comunicazione (*novità*).

L'impedimento dura 3 anni ma il periodo è ridotto a 1 anno se il provvedimento di avvio delle procedure alle lettere a) e b) è stato adottato su istanza dell'imprenditore, del Cda dell'ente o dell'impresa o per segnalazione dell'interessato.

### **VERIFICHE E VALUTAZIONI (art. 7)**

Il decreto in commento ha previsto una profonda rivisitazione delle prescrizioni che stabiliscono le modalità e i tempi per le verifiche e valutazioni dei requisiti di onorabilità e professionalità, dell'assenza delle cause

di ineleggibilità o incompatibilità e delle situazioni impeditive, alle quali il Cda deve prestare particolari attenzioni.

Per i Fondi pensione sussistono maggiori oneri ma a ciò corrisponde un parallelo maggiore coinvolgimento anche dei soggetti interessati in termini di collaborazione nel fornire tutte le informazioni necessarie per svolgere tali verifiche e valutazioni.

Di seguito gli adempimenti richiesti:

- Il Cda deve effettuare entro 30 giorni dalla nomina le verifiche e le valutazioni che avvengono in base alle informazioni fornite e ogni altra informazione rilevante.
- Gli interessati devono fornire, nei tempi e nei modi idonei, tutte le informazioni necessarie per permettere al Cda tali verifiche e valutazioni.
- La valutazione della completezza probatoria della documentazione è rimessa alla responsabilità del Cda.
- Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione.
- Per le fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri le verifiche e valutazioni sono effettuate sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
- Le valutazioni e verifiche devono risultare da un apposito verbale da redarsi in base alle indicazioni della COVIP.
- Il verbale deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è ritenuto idoneo ad assumere l'incarico e l'astensione dell'interessato deve essere ivi riportata.
- Per i componenti supplenti del collegio sindacale le verifiche e valutazioni devono essere effettuate fin dal momento della nomina.
- Le verifiche e valutazioni devono essere effettuate, nei termini sopra descritti, anche in caso di rinnovo delle cariche.
- Salvo in caso di sospensione, il difetto di professionalità e onorabilità, la sussistenza di situazioni impeditive o cause di ineleggibilità o incompatibilità determinano la decadenza dalla carica
- Il Cda dichiara la decadenza entro 30 giorni dalla nomina o dal fatto sopravvenuto
- Il Cda comunica la decadenza alla COVIP entro i successivi 5 giorni (novità)

I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata avviata l'azione penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità devono darne tempestiva comunicazione al Cda.

Solo a seguito della dichiarazione di decadenza potranno essere avviate le iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.

#### **SOSPENSIONE DALLE CARICHE (art. 8)**

Per quanto concerne la sospensione dalle cariche, il DM n. 108/2020 introduce modalità e termini entro i quali comunicare all'Autorità di vigilanza le decisioni adottate. Nel caso in cui non si proceda alla revoca e il soggetto sospeso sia reintegrato nelle sue funzioni sarà, infatti, necessario redigere verbale contenente la motivazione.

Le cause di sospensione dei fondi pensione del rappresentante legale, dei componenti il Cda e il collegio dei sindaci, del direttore generale e del titolare di una funzione fondamentale (e delle specifiche figure dei fondi aperti e dei pip) sono quelle già previste dal precedente DM 79/2007, ovvero:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 6, comma 3, lettera b);
- b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal d.lgs. n. 159/2011;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nei casi b) e c) la sospensione dura per tutta la durata delle misure previste.

Se viene dichiarata la sospensione, il Cda deve deliberare entro 60 giorni in merito all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Tuttavia, se si tratta del responsabile legale, del direttore generale o del titolare di una funzione fondamentale, il Cda deve deliberare nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla delibera della sospensione.

Se non interviene la revoca, il soggetto viene reintegrato nelle funzioni.

Anche in questo caso, nel verbale deve risultare un riscontro puntuale e analitico delle valutazioni effettuate e delle motivazioni per cui è stata decisa la reintegra e le decisioni adottate (sospensione/reintegra) devono essere comunicate alla COVIP entro 5 giorni successivi alla delibera.